

Carla Masi Doria, *Roma antica. Narrazioni giuridiche al femminile*, Jovene editore, Napoli, 2023, pp. 176.

Luigi Sandirocco\*

Non uno studio di rivisitazione all'insegna del reincardinamento, bensì un originale cambio di prospettiva su alcuni aspetti giuridici della romanità che allarga la conoscenza e la comprensione di un mondo che ruotava saldamente attorno alla figura maschile come elemento imprescindibile della società e della politica, quindi della storia stessa di Roma. Carla Masi Doria riesce a fornire uno spaccato interessante valorizzando e focalizzando le testimonianze del diritto, legando precedenti esperienze saggistiche e di qualificate relazioni in prestigiosi convegni, e dando a esse una formulazione organica non priva di elementi di interesse e di approfondimenti tali da suscitare l'attenzione degli studiosi e sollecitare una riflessione competente e matura.

Il volume è pubblicato nella collana del Consorzio interuniversitario Gérard Boulvert, a cura di Luigi Labruna e Cosimo Cascione, ed è strutturato in otto parti: «Acque e templi nell'Urbe, uso e riti. Il caso della vestale Tuccia» (pp. 1-32); «Sassia: gli eccessi della scelleratezza femminile» (pp. 33-48); «Uno scandalo del 52 a.C. e la problematica identità di due donne romane (nota su Val. Max. 9.1.8)» (pp. 51-59); «Matrimoni e 'tresche' libertine. Qualche osservazione sul rapporto patrono-liberta» (pp. 61-76); «'Ancilla efficitur'... 'in eo statu manerit': le conseguenze del SC. *Claudianum* per le donne di *status* libertino» (pp. 77-95); La *denuntiatio* nel *Senatusconsultum claudianum*: i legittimati e la struttura del procedimento» (pp. 97-121); «*Operae* e *dies* delle schiave manomesse in attesa del cinquantesimo compleanno» (pp. 123-138); «*Libertae Iunianae*. Donne ai margini dello *status* libertino» (pp. 139-164). A suggello, un chiaro ed esaustivo indice delle fonti (pp. 165-171).

---

\* Professore aggregato di Diritto romano presso l'Università degli Studi di Teramo.

Il primo capitolo<sup>1</sup> prende avvio dall'importanza economica delle acque e dalla disciplina giuridica di un bene indispensabile alla vita e a tutte le sue manifestazioni derivate. Non a caso i romani qualificano l'acqua nelle due grandi categorie *publica* e *communis* che godono di diverse sfumature nella percezione e nella sostanza regolatrice dei rapporti: la prima è indisponibile dalla *res publica* e non è patrimoniale (*in pecunia populi*), quindi esclusa dal *commercium* e adeguata alle necessità della comunità all'insegna dell'*usus* (D. 18.1.6 pr. Pomp. 9 *ad Sab.*; D. 1.8.2.1 Marcian. 3 *inst.*). L'acqua è elemento naturale e sacro, fortemente addentellata dal punto di vista simbolico al credo religioso, al misticismo, alle liturgie e ai riti (Serv. gramm. *ad Georg.* 2.389; Serv. gramm. *ad Aen.* 2.225, 6.741; Isid. *etym.* 15.4.9), tema di cui la studiosa si è occupata sin dal 2003 (pp. 7-8). Il caso di Tuccia, la leggendaria vestale d'epoca repubblicana (pp. 24; 26-27) ritenuta colpevole di aver fatto spegnere il sacro fuoco della dea incorrendo in ogni consequenziale grave responsabilità (Liv. 28.11.6), diviene emblematico nel momento in cui essa chiede e ottiene di sottoporsi al rito (ordalia) che dovrà dimostrare la sua innocenza attraverso l'intercessione di Vesta, impetrata con una preghiera (pp. 25-26): raccogliere l'acqua del Tevere con un setaccio (*cribrum*) invece che con il rituale *vas futile* e sistemarla nel tempio (Val. Max. 8.1. *abs.* 5) oppure nel foro ai piedi dei pontefici (Dion. Hal. 2.69). La prova riesce e l'accusatore scompare misteriosamente. Tutta la carica della simbologia è racchiusa in questa vicenda: la purezza della sacerdotessa (*Caste iubet lex adire ad deos*, Cic. *de leg.* 2.10.24) evocata da quella dell'acqua sorgiva (la fonte di Egeria presso la porta Capena dove essa attingeva) adoperata nel tempio e nella preparazione di *mola salsa* e *muries*, il sacro fuoco proiezione della comunità aggregata nella *civitas* e della sua energia vitale, in una singolare attrazione sincretica degli opposti con eguale valenza e rapporto biunivoco, come ricorda l'*interdictio aquae et ignis* che esclude dalla comunità stessa. La studiosa traccia una sintesi efficace su ruolo e peculiarità della vestale (pp. 8-16), passando quindi dall'accusa mossa a Tuccia alla procedura ordalica,

---

<sup>1</sup> Rielaborazione di un contributo a P. FERRETTI – M. FIORENTINI – D. ROSSI (a cura di), *Il governo del territorio nell'esperienza storico-giuridica*, Trieste 2017, 87-122.

secondo l'analisi dettagliata della narrazione delle fonti (Val. Max. 8.1 *abs.* 5; Liv. 28.11.6; Paul. Fest. s.v. *Ignis* [94 L.]; Dion. Hal. 2.69; Aug. *de civ. Dei* 10.16.2). L'acqua è sovente segno positivo, *auxilium* divino che interviene in maniera risolutiva *ab externo*, eclatante, sorprendente ed eccezionale nel caso di Tuccia perché al di fuori della *natura rerum*. La scelta del *cribrum* da un lato deve testimoniare il superamento straordinario di un ostacolo illogico per il trasporto dell'acqua, dall'altro si riallaccia allo strumento di rame o di bronzo con cui la sacerdotessa porta una favilla *in aedem*, ovvero il tempio di Vesta, replicando esteriormente il rito di restituzione dello stato di purezza. L'acqua non è quella della fonte sorgiva ma del Tevere, il fiume di Roma, che era contemplato nelle formule cerimoniali (Tac. *hist.* 4.53.1-2; Ovid. *fast.* 4.305-328; Val. Max. *fact. et dict. mem.* 1.8.11). Le conclusioni, che si rifanno al suggello di un ciclo di seminari, richiamano un profilo giuridico-sacrale e procedure ritualizzate che rappresentavano modelli di comunità di grande rilevanza non solamente simbolica di utilizzazione di un bene comune (p. 31).

Il secondo capitolo dedicato alla figura di Sassia<sup>2</sup> prende avvio dalla stratificazione socio-culturale della Roma antica e da un passo ciceroniano inerente la connotazione negativa delle donne devianti rispetto ai canoni della tradizione utilizzate dall'Arpinate per degradare e svilire l'uomo suo avversario. Con l'orazione del 66 a.C. *pro Aulo Cluentio Habito* Cicerone è impegnato nell'arringa per una *quaestio de sicariis et veneficiis* che si concluderà in suo favore con un'assoluzione. Carla Masi Doria ricostruisce la complessa vicenda processuale<sup>3</sup> (p. 39 ss.) definendola suggestivamente in chiave contemporanea come 'romanzo criminale' *ante litteram*. Con Stazio Oppianico si staglia Sassia, donna di costumi riprovevoli (*nefaria libido*, carnalità amorale, *amentia*, mancanza dei caratteri della *mater familias*, *furiosa*) e indole criminale, disinvolta nell'ordire e nel liberarsi di ogni ostacolo si

---

<sup>2</sup> Contributo apparso in *Liber amicarum et amicorum. Scritti in onore di Leo Peppe*, Lecce 2021, 409-427.

<sup>3</sup> G. PUGLIESE, *Aspetti giuridici della Pro Aulo Cluentio di Cicerone*, in *IVRA* 21 (1970), 155-181; V.M. PATIMO, *La Pro Cluentio di Cicerone: introduzione e commento dei §§ 1-81*, Nordhausen 2009.

frapponga davanti ai suoi fini di potere e ricchezza, madre snaturata e moglie cinica propensa a delitti e avvelenamenti, definita dalla romanista *sic et simpliciter* ‘mostro’ (pp. 42-43). Cicerone, che difende il figlio Cluenzio, ne viviseziona i vizi esaltandoli come modello negativo e la studiosa non manca neppure un rilievo sulla tradizione postromana, segnatamente quella storiografica e filologica di età vittoriana sulla personalità di Sassia, in particolare nella rilettura di Trollope<sup>4</sup> (pp. 46-48) e, stando al Novecento, Wilhelm Kroll<sup>5</sup>, per poi concludere su un interesse personale dell’Arpinate, moralista *pro domo sua* che con maestria disegna un essere spregevole ed esecrabile per la società romana e i suoi valori.

Il volume prosegue con l’analisi di quello che viene definito come un pruriginoso testo dei *facta et dicta* di Valerio Massimo (9.1.8)<sup>6</sup>, in cui un *viator ingenui sanguinis*, tale Gemellus, *officii intra servile habitum deformis*, è impegnato a fare il mezzano per personaggi altolocati, come un console (Metello Scipione) e alcuni tribuni della plebe. Attività messa in relazione al caso di Clodio (Val. Max. *fact. et dict. mem.* 9.1.7) che aveva corrotto i giudici che si occupavano di lui *incesti reus* mettendo a loro disposizione per incontri notturni matrone e nobili adolescenti pur di ottenere l’assoluzione (Cic. *in Clod. et Cur.* fr. 29). Gemello aveva trasformato la sua *domus* in lupanare dove esercitavano due donne di rango – sulla cui identità si dibatte alle pp. 54-57 – e un *puer* nobile, Saturnino, dando pubblico scandalo. Le osservazioni sul rapporto intercorrente tra il patrono e la liberta<sup>7</sup> rappresentano un passo significativo del volume, che ridisegna i diversi ambiti di un ampio ventaglio che va dall’*officium* sessuale al quale era sottoposto chi si

---

<sup>4</sup> A. TROLLOPE, *The life of Cicero*, London 1880, 179-180.

<sup>5</sup> W. KROLL, *Ciceros Rede für Cluentius*, in *Neue Jahrbücher für das Klassische Altertum*, 27 (1924), 174-176.

<sup>6</sup> L’elaborato riprende quanto pubblicato in *Inter cives necnon peregrinos. Essays in honour of B. Sirks*, Göttingen 2014, 493-500.

<sup>7</sup> Relazione al simposio di Varsavia del 24 aprile 2004 in memoria di Henryk Kupiszewski, pubblicata in Z. SŁUŻEWSKA, J. URBANIK (a cura di), *Marriage: Ideal - Law - Practice. Proceedings of a Conference Held in Memory of Henryk Kupiszewski*, Warsaw 2005, 123-140.

trovava in uno *status* di inferiorità al sentimento vero e proprio, con implicazioni d'ordine giuridico oltre che filosofico-sociali tali da far scaturire una ricca trama di interpretazioni giurisprudenziali sulle *operae libertorum* che presuppongono uno svolgimento *honeste, non contra dignitatem liberti* oltre che *sine turpitudine* (D. 38.1.16 pr. Paul 40 *ad ed.*; D. 38.1.17 Paul. *l. sing. de iure patron.*; D. 38.1.34 Pomp. 22 *ad Quint. Muc.*; D. 38.1.38 pr. Call. 3 *ed. monit.*). Il nodo se esistesse o meno una potestà del patrono a sposare una liberta contro la sua volontà (D. 23.2.28 Marcian. 10 *inst.*) sembrerebbe essere stato risolto in via decretale dal console-giurista Ateio Capitone (D. 23.2.29 Ulp. 3 *ad l. Iul. et Pap.*), per quanto come eccezione al principio negativo poiché la via coercitiva era consentita se il matrimonio fosse stato il solo motivo della *manumissio*, e in ogni caso il diritto era in capo all'uomo e non ad altri, a meno di rinuncia (D. 23.2.51 pr. Lic. 1 *reg.*). Qualora le nozze non fossero state celebrate entro sei mesi, la donna sarebbe ricaduta in schiavitù (D. 40.9.21 Mod. 1 *pand.*). La libertà della donna era limitata dall'opposizione del patrono al divorzio (D. 38.11.1.1 Ulp. 47 *ad ed.*), poiché essa sarebbe rimasta moglie fino a che lui l'avesse voluto (D. 24.2.11.1 Ulp. 3 *ad l. Iul. et Pap.*); diverso il caso che l'avesse manomessa in esecuzione di altrui fedecommesso di libertà (D. 24.2.10 Mod. 1 *reg.*). Il matrimonio non viene sciolto neppure se il manomissore fosse caduto prigioniero in guerra (D. 23.2.45.6 Ulp. 3 *ad l. Iul. et Pap.*), diversamente dall'*alia servitus*. La *lex Iulia de maritandis ordinibus* vietava al patrono di richiedere di prestare giuramento di non sposarsi alla schiava che si intendeva liberare, e la sanzione viene prevista dalla *lex Aelia Sentia* del 4 d.C. con la perdita del *ius patronatus* (D. 37.14.6.4 Paul. 2 *ad l. Ael. Sent.*; D. 37.14.15 Paul. 8 *ad l. Iul. et Pap.*). La dettagliata casistica contenuta nelle *Pauli Sententiae* (PS. 2.21a.) consente alla studiosa di soffermarsi con riconosciuta competenza nell'analisi giuridica (pp. 68-76).

Il quinto capitolo vira sulle conseguenze del senatoconsulto claudiano del 52 d.C. sulle donne di *status* libertino, nell'ottica di uno specifico interesse di ricerca indirizzato verso gli ex schiavi manomessi, e quindi di *libertae, servae, dominae* e *patronae*. In linea di principio la società romana frapponeva ostacoli alla permeabilità tra classi a livello

matrimoniale e quindi tra soggetti con differente condizione giuridica: *Inter servos et liberos matrimonium contrahi non potest, contubernium potest* (PS. 2.19.6). Le fonti sul Claudiano vanno dagli *Annales* di Tacito (Tac. *ann.* 12.53.1) a Gaio (Gai. 1.84; Gai. 1.160), *Pauli Sententiae* (PS. 2.21a.6-7, 2.21a.11), *Institutiones* (I. 1.84; I. 1.91; I. 3.12.1) e Codice giustiniano (D. 32.41.2 Scaev. 22 *dig.*; 34.1.20 pr. Scaev. 3 *resp.*). Il sistema giuridico ha interesse a individuare con precisione lo stato psicologico del *patronus* il quale non può essere depauperato dei suoi diritti solo per un comportamento dell'ex schiava. La studiosa ne conclude che quest'insieme denota un quadro complesso in un'evoluzione storico-giuridica altrettanto multiforme a dimostrazione della subalternità femminile nel mondo antico (pp. 94-95). La *denuntiatio* ci offre il quadro della legittimazione ad agire e la struttura procedurale<sup>8</sup>, contenendo il divieto sostanziale che fa capo alle donne libere di congiungersi *in contubernio* con *servi alieni*, per approdare secondo le premesse della studiosa alla decisiva testimonianza contenuta nelle *Pauli Sententiae*. Anche in questo caso, metodologicamente, Carla Masi Doria passa in rassegna, con attenta sintesi, le fonti (Tac. *ann.* 12.53.1; Gai. 1.84 e 1.160; Tit. Ulp. 11.11; C. 7.24.1 pr.; I. 3.12.1) e quindi converge sulle preannunciate testimonianze (PS. 2.21a.1-18) e segnatamente sul titolo *De mulieribus quae se servis alienis iunxerint, vel ad senatus consultum Claudianum* (pp. 102-104), lì dove la figura femminile assume le caratteristiche di *civis romana* nata libera; la sua relazione con lo schiavo non deve essere estemporanea ma al contrario deve assumere il profilo del *contubernium* e perseverare dopo la denuncia. La legittimazione alla *denuntiatio* spetta al *dominus* del servo e in tal modo la donna diventa sua schiava, ma appare plausibile la delega a un procuratore, a un figlio e addirittura a un servo. Quanto al patrono, deve essere *sciens* (PS. 2.21a.7; 2.21a.14; CTh. 4.12.3 *cum interpr.*). Strutturalmente, la denuncia non sembra essere stata considerata nell'ambito dell'esame delle *cognitiones extra ordinem* come

---

<sup>8</sup> Approfondimento di un contributo convegnistico (Napoli 27 gennaio 2005 e Parigi 25 febbraio 2005) poi confluito in C. CASCIONE, E. GERMINO, C. MASI DORIA (a cura di), *Parti e giudici nel processo. Dai diritti antichi all'attualità*, Napoli 2006, 125-156.

propedeutica a un procedimento definito da un organo terzo, e invece spostata nelle *denuntiationes* extraprocessuali; la studiosa ritiene che si tratti di un atto semplice di intimazione a desistere da un comportamento (p. 110 e ss.), prodromico dell'instaurazione della procedura per ottenere una pronuncia decisoria con la conseguenza dell'asservimento della donna e della successione nei suoi beni (Theoph. Par. 3.12.1). Questo capitolo è suggellato da una pregevole postilla bibliografica (pp. 116-121) che esplicita gli itinerari della ricerca giuridica e ne fornisce un esauriente supporto.

Il penultimo contributo del volume verte su una significativa esperienza di confronto con la romanistica tedesca<sup>9</sup> in merito agli *ex dominii* divenuti *patroni* dopo la manomissione ai quali le schiave liberate dovevano la massima deferenza e che esercitavano su di esse forme di controllo tali da ricomprendere anche la vita sessuale e amorosa<sup>10</sup>, come peraltro visto in precedenti passi già analizzati. Si torna sul divieto di imporre a una schiava o a uno schiavo il giuramento di non sposarsi successivamente alla *manumissio* e il raggiungimento del cinquantesimo anno di età che esentava dall'obbligo di servire il manomissore (D. 37.14.6.4 Paul. 2 *ad l. Ael. Sent.*; D. 37.14.15 Paul. 8 *ad l. Iul. et Pap.*; D. 40.9.31 Ter. Clem. 5 *ad l. Iul. et Pap.*; D. 38.1.48 pr.-2 Herm. 2 *iur. epit.*; D. 38.1.28 Paul. 1 *sing. de iur. patron.*; D. 38.1.34 Pomp. 22 *ad Q. Muc.*; C. 6.3.9 *Imp. Alexander Severus A. Laetorio*; D. 38.1.46 Val. 5 *fideicomm.*; D. 38.1.35 Paul. 2 *ad l. Iul. et Pap.*; Bas. 49.3.33).

Il contributo conclusivo al volume insiste sulla rinnovata centralità nella ricerca romanistica sulla condizione femminile nell'antichità classica, e segnatamente sulle *libertae iulianae*, donne ai margini dello status libertino<sup>11</sup>, sul binario interconnesso tra storia e diritto. Nell'antica

---

<sup>9</sup> J.M. RAINER (a cura di), *'Operae et dies' frigelassener Sklavinnen in Erwartung des 50. Lebensjahres*, in *'Vis ac potestas legum'. Liber amicorum'* Zoltán Végh, Frankfurt am Mein 2010, 75-91.

<sup>10</sup> S. TREGGIARI, *Quaestions on Woman Domestic in the Roman West*, in *Schiavitù, manomissioni e classi dipendenti nel mondo antico*, Roma 1979.

<sup>11</sup> P. PAVÓN TORREJÓN (a cura di), *Marginación y mujer en el Imperio Romano*, Roma 2018, 335-362.

Roma gli schiavi che ottenevano la *libertas* con le manomissioni *iustae ac legitimae* non solo vedevano sciogliersi il vincolo proprietario nei confronti del *dominus* e acquisivano lo specifico *status* con tutto quanto questo comportava; limitazioni nella sfera pubblica e rapporti in essere con obblighi di vario genere verso il *patronus/patrona* che possono essere sintetizzati nella triade *operae, obsequium, bona* che percorre il periodo che va dalla *Res Publica* al Principato, quando il rinnovamento di istituti logorati dal tempo e decaduti passa attraverso il ripristino idealizzato delle qualità degli *antiqui mores*. La limitazione del potere dei *domini* di liberare i propri schiavi è sancita dalla *lex Fufia Caninia* del 2 a.C. e dalla *lex Aelia Sentia* del 4 d.C. che si soffermano, com'è noto, sulla posizione di chi è stato manomesso senza il rispetto delle forme solenni, con la *lex Iulia* del 25 o 17 a.C. che equiparava – a causa di una irritualità evidentemente diffusa che portava alla concessione di una libertà di fatto svincolata dalla cittadinanza e tutelata dal pretore – alla condizione dei *Latini coloniarii* attraverso il profilo dei *Latini Iuniani*: non cittadini romani ma latini per effetti di una legge (Gai. 1.22.23; Gai. 3.55-56), con tutti gli equivoci e le ambiguità che potevano derivare dalla terminologia, tant'è che si usava dire che i latini *vivant ut ingenui, moriuntur ut servi* (Salv. *ad eccl.* 3.7.34). Gli *Iuniani* erano privi di *patria potestas*, di *testamenti factio* attiva e passiva (salvo in caso di testamenti militari<sup>12</sup> [Gai. 2.110]) e di possibilità di esercitare le funzioni di tutore, oltre all'impossibilità di percorrere le magistrature: *latinitas ex lege Iunia* abolita, com'è noto, da Giustiniano nel 531 (C. 7.6; I. 1.5.3). Quanto alle donne, che costituiscono l'elemento attraverso il quale si dipana la ricerca di Carla Masi Doria, la regolamentazione del matrimonio risulta problematica (Gai. 1.79-80) e quella successoria si discosta dalla linea maschile (Gai. 3.43-44); esse possono essere individuate dalle epigrafi (CIL. XIV 1719; CIL. II 856; ERAEmerita 153; HEp. 1990.37) che forniscono interessanti elementi valutativi e di interpretazione (pp. 151-154). I documenti pervenuti da Ercolano ci consentono, inoltre, di

---

<sup>12</sup> G. CAMODECA, *Dipl. mil.* [RAAN. 2014-2015, 319 ss.].

focalizzare due casi (pp. 155-158), quelli di Petronia Iusta (TH. 13-30) e Livia Acte (TH<sup>2</sup> 5 e 89)<sup>13</sup>, le fonti letterarie danno spessore a Flavia Domitilla, moglie di Vespasiano e madre di Tito e Domiziano, e al carteggio tra Plinio e Traiano (Sue. *Claud.* 18.2-19.1; Sue. *Vesp.* 3; *Ep. De Caes.* 9.1; *Ep. De Caes.* 10.1; Plin. *Ep.* 10.5.1-2, 10.6.1, 10.11; Gai. 3.72). Da queste testimonianze la romanista deduce che la latinità giuniana con la sua marginalità giuridica, economica e sociale, sembra essere uno *status* provvisorio, da cui sganciarsi con i mariti, da sole, con il consenso dei manomissori, secondo una casistica di ascesa sociale non aliena da rapporti clientelari e da vicinanza al centro di potere.

Il volume è chiuso da un indice delle fonti di agevole consultazione. Il saggio ha una sua precisa identità nel novero degli studi romanistici, con riferimento specialistico, sia per la peculiarità della struttura, sia per le caratteristiche precipue dei contenuti. Nel testo si accentua la riflessione sul mondo femminile senza scivolare in un ammiccante indirizzo *politically correct* e senza forzare l'inquadramento giuridico attraverso un calibrato cambio prospettico. La ricerca possiede un originale indirizzo tanto di lettura quanto di analisi.

---

<sup>13</sup> G. CAMODECA, *Tabulae Herculanaenses*. Edizione e commento, Roma 2017, 57.